ASSOHOLDING

AUDIZIONE DI ASSOHOLDING NELL'AMBITO DEL DISEGNO DI LEGGE C. 3174-BIS RECANTE "BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2027 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2027-2029"

Commissioni Bilancio riunite

Camera dei Deputati
V Commissione permanente - Bilancio, tesoro

Senato della Repubblica
5ª Commissione permanente - Programmazione economica, bilancio

9 novembre 2026

www.assoholding.it
mail@assoholding.it

Sede Legale
Piazza del Duomo, 20 - 20122 Milano
PIVA - Cod. Fiscale: 12941470150

Sede Operativa
Viale Parioli, 39c - 00197 Roma
Tel: 06 8417482 - Fax: 06 8549249

ASSOHOLDING

INDICE

Introduzione

1. Potenziamento degli incentivi per ricerca e sviluppo
2. Credito d'imposta alle PMI per il passaggio generazionale
3. Revisione del regime di conferimento di partecipazioni (art. 177 TUIR)
4. Unificazione dei requisiti di accesso al consolidato nazionale e alla liquidazione IVA di gruppo
5. Riduzione del coefficiente del 15% per il calcolo dei ricavi minimi presunti
6. Deduzione dei costi e detrazione dell'IVA per spese di difesa penale
7. Ritenuta sulle transazioni tra imprese: esclusione per consolidato e trasparenza
8. Assegnazione, cessione e trasformazione agevolata: rateazione dell'imposta
9. Imposta di registro sugli atti societari
10. Imposta di bollo sui prodotti finanziari: innalzamento del tetto per le società

ASSOHOLDING

INTRODUZIONE

Assoholding, Associazione delle Holding italiane, ringrazia le Commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e il Presidente Mangialavori per l'opportunità di contribuire all'esame del disegno di legge di bilancio per il 2027 (C. 3174-bis).

Sulla base dell'esperienza maturata nel settore dei gruppi d'impresa e della loro fiscalità, l'Associazione sottopone al Parlamento proposte volte a rafforzare le condizioni per l'investimento e la continuità produttiva. La tutela del patrimonio imprenditoriale comprende infatti la capacità di preservare competenze e valore economico nei passaggi generazionali e nelle riorganizzazioni societarie, ma anche di accrescerli attraverso l'innovazione e gli investimenti in ricerca e sviluppo. Inoltre, tali interventi mirano a salvaguardare i livelli occupazionali e a favorirne l'incremento con particolare attenzione all'occupazione giovanile. In questa prospettiva, la continuità dell'impresa non coincide con la conservazione degli assetti esistenti, ma con la possibilità di adeguarli alle esigenze della sua evoluzione.

A tale obiettivo risponde un maggiore coordinamento tra disciplina societaria e tributaria, affinché il trattamento fiscale accompagni l'evoluzione delle strutture proprietarie e di gruppo entro un quadro di certezza applicativa. La prevedibilità del prelievo consente alle imprese di programmare gli investimenti e l'impiego delle risorse. Assume quindi rilievo anche la coerenza dei criteri impositivi con la capacità reddituale, insieme all'attenzione agli effetti che adempimenti e scadenze di versamento producono sulla liquidità aziendale.

Il documento si articola nelle seguenti proposte:

1. Potenziamento degli incentivi per ricerca e sviluppo;
2. Credito d'imposta alle PMI per il passaggio generazionale;
3. Revisione del regime di conferimento di partecipazioni (art. 177 TUIR);
4. Unificazione dei requisiti di accesso al consolidato nazionale e alla liquidazione IVA di gruppo;
5. Riduzione del coefficiente del 15% per il calcolo dei ricavi minimi presunti;
6. Deduzione dei costi e detrazione dell'IVA per spese di difesa penale;
7. Ritenuta sulle transazioni tra imprese: esclusione per consolidato e trasparenza;
8. Assegnazione, cessione e trasformazione agevolata: rateazione dell'imposta;
9. Imposta di registro sugli atti societari;
10. Imposta di bollo sui prodotti finanziari: innalzamento del tetto per le società

Le proposte illustrate traducono questi obiettivi in interventi sul sostegno agli investimenti e sul coordinamento della fiscalità d'impresa. L'Associazione le sottopone alla valutazione delle Commissioni con attenzione ai relativi effetti finanziari, individuando anche possibili fonti di copertura.

1. Potenziamento degli incentivi per ricerca e sviluppo

Il credito d'imposta italiano per ricerca e sviluppo (R&S), attualmente fermo al 10%, risulta meno competitivo rispetto ai principali regimi agevolativi europei, considerato che il regime francese riconosce il 30% delle spese di R&S, quello tedesco il 25%, elevato al 35% per le piccole e medie imprese, e quello spagnolo il 25%, incrementabile fino al 42% sulla spesa eccedente la media del biennio precedente (rispettivamente, art. 244 quater B del Code général des impôts, Forschungszulagengesetz e art. 35 della Ley 27/2014).
Tale differenziale rischia di penalizzare la capacità attrattiva del sistema italiano, incidendo sulle decisioni di localizzazione degli investimenti innovativi e sulla competitività delle imprese operanti nei settori ad alta intensità tecnologica.

Al riguardo, Assoholding propone di innalzare il credito d'imposta R&S al 35%, in linea con le migliori esperienze europee e con particolare riferimento ai progetti caratterizzati da un elevato grado di ricerca, quantomeno relativamente agli investimenti preventivamente certificati dal MIMIT per il tramite dei certificatori (art. 23, comma 2, del d.l. n. 73/2022, che consente di certificare anche gli investimenti da effettuare).

La certificazione preventiva, attestando ex ante l'ammissibilità dei progetti con effetti vincolanti per l'Amministrazione finanziaria, salvo il caso di non corretta rappresentazione dei fatti (art. 23 del d.l. n. 73/2022), accresce la certezza del diritto per le imprese e riduce in modo significativo il rischio di utilizzi abusivi o di contestazioni successive, che hanno caratterizzato, in passato, l'applicazione della disciplina agevolativa, determinando un clima di forte incertezza per gli operatori economici. Ne è testimonianza la procedura di riversamento spontaneo dei crediti indebitamente utilizzati, introdotta dall'art. 5, commi da 7 a 12, del d.l. n. 146/2021.

L'incremento dell'intensità del beneficio potrebbe, pertanto, essere subordinato alla presenza di una certificazione preventiva qualificata, così da coniugare un maggiore sostegno agli investimenti con un efficace presidio contro fenomeni di utilizzo improprio della misura.

L'innalzamento del credito d'imposta potrebbe riguardare anche le imprese, come le società di servizi, i cui investimenti in R&S sono prevalentemente immateriali o legati al personale e che, di fatto, non possono beneficiare dell'iper-ammortamento. Tale estensione, quindi, consentirebbe di evitare una penalizzazione indiretta nei confronti delle imprese che realizzano attività di ricerca attraverso investimenti immateriali, organizzativi o basati sulla conoscenza, tipici dei modelli di business dei servizi avanzati.

Quanto alle modalità di fruizione del credito d'imposta, Assoholding propone un meccanismo di utilizzo in compensazione articolato su due componenti distinte:

- una prima quota, pari al 25%, sarebbe utilizzabile in compensazione orizzontale, nel rispetto dei limiti già previsti dalla normativa vigente;
- una seconda quota, pari al 10%, sarebbe invece destinata esclusivamente alla compensazione dei contributi previdenziali dovuti all'INPS e dei premi assicurativi dovuti all'INAIL relativi ai dipendenti impiegati nei progetti di ricerca certificati.

Tale articolazione lega in modo diretto una parte del beneficio all'occupazione qualificata e all'investimento in capitale umano, rafforzando la capacità della misura di produrre effetti strutturali sul sistema produttivo, favorendo non soltanto l'innovazione tecnologica ma anche la crescita delle competenze interne alle imprese.
Al fine di limitare l'impatto sul gettito complessivo, l'agevolazione in esame potrebbe, peraltro, essere collegata al regime fiscale agevolato sui rinnovi contrattuali, prevedendo la non cumulabilità delle due agevolazioni. In tal caso, il credito d'imposta R&S agevolerebbe solo il costo del personale dipendente che non abbia già beneficiato di altre agevolazioni fiscali.

La previsione di una componente vincolata alla riduzione del costo del lavoro qualificato potrebbe inoltre contribuire a contrastare la difficoltà di reperimento di profili altamente specializzati, incentivando la stabilizzazione e il mantenimento delle professionalità coinvolte nei programmi di ricerca.

Un credito d'imposta accessibile a tutte le imprese costituisce una misura generale. Qualora l'aliquota maggiorata fosse riservata a determinate categorie di imprese o a specifici settori, la misura assumerebbe invece carattere selettivo e dovrebbe rispettare il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER).

Per quanto riguarda lo sviluppo sperimentale, la disciplina proposta dovrà continuare a garantire il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa europea, prevedendo eventuali modulazioni dell'aliquota in funzione della dimensione dell'impresa e della presenza di forme di collaborazione effettiva con organismi di ricerca o altre imprese. Per lo sviluppo sperimentale delle grandi imprese privo di componente collaborativa, l'aliquota è modulata al 20% per rispettare i limiti europei.

2. Credito d'imposta alle PMI per il passaggio generazionale

Il processo di ricambio generazionale è divenuto progressivamente più rilevante e, alla luce dell'evoluzione demografica della classe imprenditoriale, è destinato ad assumere un peso sempre più decisivo, interessando circa il 40% delle imprese italiane nei prossimi dieci anni.

L'elevata incidenza delle imprese a controllo familiare nel sistema produttivo nazionale rende dunque il passaggio generazionale una delle principali sfide per la competitività e la continuità del tessuto imprenditoriale. In assenza di adeguati strumenti di sostegno, i costi connessi a tali operazioni possono compromettere la prosecuzione dell'attività d'impresa, con effetti negativi sulla capacità produttiva, sui livelli occupazionali e sulla conservazione del patrimonio di competenze.

In questo contesto, appare opportuno destinare una quota delle risorse già stanziate per il sostegno alle PMI, definite secondo la Raccomandazione 2003/361/CE, verso un intervento specificamente dedicato ad accompagnare i processi di successione aziendale.

Assoholding propone, pertanto, l'introduzione di un credito d'imposta a sostegno delle PMI che affrontano un percorso strutturato di ricambio proprietario e gestionale. L'intervento risponderebbe all'esigenza di sostenere una fase particolarmente delicata della vita dell'impresa, nella quale i costi legali, fiscali, notarili e organizzativi possono ostacolare la continuità dell'attività, la stabilità occupazionale e la conservazione delle competenze aziendali.

Il nuovo credito d'imposta sarebbe riconosciuto nella misura del 50% delle spese professionali ammissibili, entro un limite massimo di 30.000 euro per impresa.

Potrebbero accedere al beneficio le PMI, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE, che realizzano un progetto documentato di trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni di controllo, anche mediante:

- patti di famiglia, successioni e donazioni;
- conferimenti, scissioni e riorganizzazioni societarie;
- costituzione o riorganizzazione di holding familiari;
- definizione di nuovi assetti proprietari e di governance;
- inserimento di management qualificato, quando funzionale alla prosecuzione dell'attività.

L'agevolazione riguarderebbe esclusivamente i costi professionali esterni direttamente connessi al progetto, tra cui:

- consulenza legale, fiscale e societaria;
- prestazioni notarili;
- perizie di valutazione;
- predisposizione di patti di famiglia e accordi tra soci;
- operazioni di riorganizzazione societaria;
- assistenza manageriale nella fase di transizione.

Resterebbero esclusi i tributi, gli oneri finanziari, i costi interni, le consulenze ordinarie e il corrispettivo per l'acquisto di aziende o partecipazioni.

Il riconoscimento del credito sarebbe subordinato:

- alla prosecuzione dell'attività per almeno cinque anni;
- al mantenimento sostanziale dei livelli occupazionali per almeno trentasei mesi;
- alla presentazione di un progetto documentato di continuità;
- al rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Il vincolo quinquennale di prosecuzione dell'attività è coerente con il periodo di detenzione del controllo già richiesto, ai fini dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, dall'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990. Il mancato rispetto degli impegni comporterebbe la revoca totale o proporzionale del beneficio.

L'intervento favorirebbe la pianificazione tempestiva del ricambio generazionale, la stabilità degli assetti proprietari, la professionalizzazione della governance e la salvaguardia dell'occupazione, consentendo di destinare risorse già previste per il sostegno alle PMI alla tutela della continuità produttiva e del patrimonio imprenditoriale nazionale.

3. Revisione del regime di conferimento di partecipazioni (art. 177 TUIR)

La disciplina vigente presenta profili di incertezza applicativa che frenano le operazioni di riorganizzazione dei gruppi, anche in vista del trasferimento generazionale.

Al riguardo, Assoholding propone una revisione dell'art. 177 TUIR volta a chiarire, in particolare, l'applicazione del regime del realizzo controllato in presenza di partecipazioni detenute in comunione ereditaria oppure di una conferitaria società di persone. Ai fini del comma 2-bis, la prassi ha a lungo richiesto un unico conferente e una conferitaria da questi interamente partecipata (risposta n. 229/2020): il d.lgs. n. 192/2024 ha superato tale limite per i familiari di cui all'art. 5, comma 5, TUIR, ma non ha chiarito la posizione dei coeredi che conferiscono congiuntamente una partecipazione indivisa.

Si propone, pertanto, di inserire nell'art. 177 TUIR la seguente disposizione: «Ai fini dei commi 2 e 2-bis: a) il conferimento di partecipazioni detenute in comunione, effettuato congiuntamente da tutti i contitolari, si considera effettuato da un unico conferente, purché le partecipazioni ricevute siano attribuite ai contitolari in proporzione alle rispettive quote; b) la società conferitaria può essere anche una società di persone, a condizione che il suo patrimonio netto risulti da scritture contabili regolarmente tenute».

La soluzione proposta è coerente con l'evoluzione della prassi e con la disciplina civilistica. Con la risposta n. 161/2026, l'Agenzia delle Entrate ha già ammesso il realizzo controllato di cui al comma 2 per l'apporto congiunto effettuato da una pluralità di soci persone fisiche; la partecipazione in comunione, a sua volta, è unitaria nei rapporti con la società, poiché i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune (artt. 2347 e 2468, ultimo comma, c.c.). La proposta, inoltre, non incide sui presidi antielusivi: per i conferimenti di cui al comma 2-bis resterebbe fermo il periodo di possesso di sessanta mesi richiesto alla conferitaria ai fini dell'esenzione delle plusvalenze sulle partecipazioni ricevute. L'esigenza di un chiarimento è accresciuta dalla risposta n. 176/2026, che ha escluso il regime per una conferitaria società semplice, forma che il disegno di legge di bilancio per il 2027 incentiva con la trasformazione agevolata (cfr. proposta n. 8).

4. Unificazione dei requisiti di accesso al consolidato nazionale e alla liquidazione IVA di gruppo

Attualmente i perimetri soggettivi del consolidato nazionale (artt. 117 ss. TUIR) e della liquidazione IVA di gruppo (art. 73, ultimo comma, d.P.R. n. 633/1972 e art. 2 del d.m. 13 dicembre 1979, n. 11065) non coincidono. Il consolidato richiede il controllo di diritto e una partecipazione superiore al 50% al capitale e agli utili, sussistenti sin dall'inizio di ciascun periodo d'imposta (art. 120 TUIR); la liquidazione IVA di gruppo richiede, invece, una partecipazione superiore al 50% del capitale, posseduta almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente.

Assoholding propone di uniformare i requisiti di accesso – in particolare quelli relativi alla percentuale di partecipazione, alla soglia di controllo e alla sua decorrenza – così da consentire ai gruppi di operare con un perimetro unitario e coerente.

Assoholding evidenzia, inoltre, come la disciplina vigente, sia ai fini del consolidato nazionale sia con riferimento alla liquidazione IVA di gruppo, non appare allineata all'evoluzione del diritto societario, che ha introdotto strumenti quali le azioni a voto plurimo o maggiorato, il cui peso è stato da ultimo ampliato, fino a un massimo di dieci voti per azione, dagli artt. 13 e 14 della legge n. 21/2024, e le diverse categorie di quote, istituti espressamente finalizzati a rafforzare la stabilità degli assetti di controllo.

Nell'operatività si riscontrano assetti societari nei quali il controllo risulta effettivamente sussistente sotto il profilo civilistico, in ragione della maggioranza dei diritti di voto, ma non risulta sufficiente, in base alla disciplina fiscale vigente, a consentire l'accesso ai regimi di consolidamento. È il caso, come indicato, delle azioni a voto plurimo o maggiorato: la società che ne dispone esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1, c.c., ma può non detenere la partecipazione superiore al 50% al capitale e agli utili richiesta dall'art. 120 TUIR. Ne deriva un disallineamento tra piano civilistico e piano tributario sotto il profilo dei modelli di governance societaria, sul quale è opportuno intervenire fondando l'accesso a entrambi i regimi sul controllo di diritto, come già avviene per il Gruppo IVA, il cui vincolo finanziario si basa sul controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1, c.c. (art. 70-ter del d.P.R. n. 633/1972), e prevedendo un'unica decorrenza dei requisiti.

5. Riduzione del coefficiente del 15% per il calcolo dei ricavi minimi presunti

L'attuale coefficiente previsto per la categoria residuale delle "altre immobilizzazioni", fissato nella misura del 15% dall'art. 30, comma 1, lett. c), della legge n. 724/1994 in materia di società "non operative", presenta profili di criticità, in quanto la sua applicazione indiscriminata a una pluralità eterogenea di attività determina effetti che non sempre risultano coerenti con l'effettiva capacità reddituale espressa dai singoli asset (cfr. risposta n. 636/2020). La criticità è accentuata dall'art. 20 del d.lgs. n. 192/2024, che ha dimezzato quasi tutti i coefficienti – ad esempio, dal 2% all'1% per titoli e partecipazioni e dal 6% al 3% per gli immobili – lasciando invariati il 15% delle altre immobilizzazioni, previsto ai fini dei ricavi minimi, e il corrispondente 12% previsto ai fini del reddito minimo. La distorsione assume ulteriore rilievo alla luce del disegno di legge di bilancio per il 2027, che per le società non operative eleva l'imposta sostitutiva dovuta sull'assegnazione agevolata dei beni ai soci (cfr. proposta n. 8).

Per tale ragione, Assoholding propone alternativamente una riduzione generalizzata del coefficiente del 15%, allineata al dimezzamento già operato per le altre categorie (dal 15% al 7,5% ai fini dei ricavi minimi e dal 12% al 6% ai fini del reddito minimo), ovvero una sua modulazione in relazione alle diverse tipologie di "altre immobilizzazioni" alle quali può essere applicato, distinguendo almeno tra beni immateriali e materiali. Il coefficiente vigente presuppone infatti ricavi annui pari a quasi un sesto del valore del bene: per un marchio, il cui costo è deducibile in non meno di diciotto anni (art. 103, comma 1, TUIR), pari a circa il 5,6% annuo, un livello di ricavi coerente con l'ammortamento e con un rendimento ragionevole del capitale investito risulta sensibilmente inferiore.

La proposta in esame contribuirebbe inoltre ad accrescere l'attrattività dell'Italia come sede di titolarità e gestione della proprietà intellettuale, in coerenza con gli obiettivi del regime del patent box (art. 6 del d.l. n. 146/2021). Una soluzione strutturale ridurrebbe, infine, il ricorso all'interpello disapplicativo (art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724/1994), oggi strumento ordinario per correggere caso per caso gli effetti del coefficiente: la stessa risposta n. 636/2020 trae origine da un'istanza di questo tipo.

6. Deduzione dei costi e detrazione dell'IVA per spese di difesa penale

L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 6636/2026 offre lo spunto per richiedere un intervento volto a esplicitare, con un'interpretazione autentica, il diritto alla deduzione dei costi e alla detrazione dell'IVA in relazione alla difesa penale che l'impresa è tenuta ad assicurare ai propri manager o dipendenti (cfr. Cassazione nn. 17111/2025, 17112/2025 e 17113/2025), purché i procedimenti derivino da atti o fatti posti in essere nell'adempimento del rispettivo incarico.

Assoholding ritiene che tale conclusione sia coerente con le scelte compiute dal legislatore in relazione ai "costi da (o per il) reato" (art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1994) nonché al valore del giudicato penale in ambito tributario (art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000).

In via subordinata, qualora il riconoscimento integrale non fosse ritenuto percorribile, Assoholding propone di ammettere, sempre tramite interpretazione autentica, la deduzione dei costi e la detrazione dell'IVA nella misura dell'80%, con effetto anche per i periodi d'imposta pregressi, fatti salvi i rapporti esauriti.

7. Ritenuta sulle transazioni tra imprese: esclusione per consolidato e trasparenza

La legge n. 199/2025 ha introdotto, a decorrere dal 2028, una ritenuta d'acconto sui corrispettivi per cessioni di beni e prestazioni di servizi tra imprese, che il disegno di legge di bilancio per il 2027 (A.C. 3174, art. 35) eleva dallo 0,5% all'1% per il 2028 e dall'1% al 2% a decorrere dal 2029. Le esclusioni previste riguardano i percipienti che hanno aderito al concordato preventivo biennale o che si trovano in regime di adempimento collaborativo, ma non le operazioni tra soggetti il cui reddito è determinato in modo unitario.

È il caso delle società che aderiscono al consolidato nazionale (artt. 117 ss. TUIR), e che fanno quindi parte della medesima unità fiscale (c.d. fiscal unit), e di quelle che partecipano al regime di trasparenza fiscale previsto dall'art. 115 TUIR (c.d. grande trasparenza). In entrambi i casi il reddito complessivo è determinato in capo alla controllante o imputato ai soci, e le ritenute subite confluiscono nella liquidazione della medesima imposta: la ritenuta si risolverebbe in un mero giro di acconti, con oneri amministrativi e assorbimento di liquidità privi di qualsiasi funzione antievasione.

Assoholding propone, pertanto, di integrare l'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 33/2025 con la seguente disposizione: «La ritenuta non è operata sui corrispettivi per cessioni di beni e prestazioni di servizi corrisposti tra soggetti che partecipano al medesimo consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, né sui corrispettivi corrisposti tra la società che ha esercitato l'opzione di cui all'articolo 115 del medesimo testo unico e i propri soci». La soluzione è coerente con l'obiettivo di un perimetro di gruppo unitario illustrato nella proposta n. 4.

8. Assegnazione, cessione e trasformazione agevolata: rateazione dell'imposta

Il disegno di legge di bilancio per il 2027 (A.C. 3174, art. 13) riapre, fino al 30 settembre 2027, l'assegnazione e la cessione agevolata dei beni ai soci e la trasformazione agevolata in società semplice, con imposta sostitutiva dell'8%, elevata al 10,5% per le società non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti (cfr. proposta n. 5). A differenza della precedente edizione, che consentiva il versamento in due rate, l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2027.

Il versamento in unica soluzione rischia di scoraggiare proprio le operazioni di maggiore importo, che richiedono la provvista più elevata e riguardano società il cui patrimonio è investito prevalentemente nei beni da assegnare. Assoholding propone, pertanto, che l'imposta sostitutiva sia versata in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2027 quando il suo importo non supera 50.000 euro e che, se di importo superiore, possa essere versata in due rate, pari al 60% entro il 30 settembre e al 40% entro il 30 novembre 2027. La modifica non incide sul gettito dell'esercizio, poiché entrambe le scadenze ricadono nel 2027.

9. Imposta di registro sugli atti societari

Gli atti propri delle società – tra cui costituzioni, aumenti di capitale, fusioni, scissioni, trasformazioni e altre modifiche statutarie – scontano, nella generalità dei casi, l'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro (art. 4 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, trasfuso dal 1° gennaio 2027 nella Tariffa di cui all'allegato 1 al d.lgs. n. 123/2025). È la stessa misura prevista per la generalità degli atti, compresi quelli che riguardano le persone fisiche.

Assoholding propone di elevare a 500 euro l'imposta di registro in misura fissa limitatamente agli atti societari, lasciando invariata quella relativa agli atti che riguardano le persone fisiche. L'incremento, contenuto rispetto al valore delle operazioni interessate, consentirebbe di reperire risorse da destinare alla copertura finanziaria delle misure proposte nel presente documento. Inoltre, l'imposta di registro in misura fissa sugli atti societari risulta ferma a 200 euro dal 1° gennaio 2014, quando l'art. 26 del D.L. 104/2013 l'ha elevata dai precedenti 168 euro.

10. Imposta di bollo sui prodotti finanziari: innalzamento del tetto per le società

L'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari, compresi i depositi bancari e postali, è dovuta nella misura del 2 per mille annuo del loro valore.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta non può superare 14.000 euro annui, mentre per le persone fisiche non è previsto alcun limite massimo (art. 13, comma 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642/1972, trasfuso dal 1° gennaio 2027 nell'art. 9 della Tariffa, parte prima, di cui all'allegato 3 al d.lgs. n. 123/2025).

Il limite determina una disparità di trattamento difficilmente giustificabile: a parità di patrimonio finanziario, la persona fisica sostiene un onere che cresce senza limiti, mentre la società, oltre i 7 milioni di euro di investimenti, non sopporta alcun onere aggiuntivo. Assoholding propone, pertanto, di incrementare il limite ad 28.000 euro. Anche in questo caso, il maggior gettito potrebbe concorrere alla copertura finanziaria delle misure proposte nel presente documento.